

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO il decreto di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 al n. 295;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto ministeriale 15 ottobre 2021, recante "Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura";

VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, recante "*Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali*";

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo";

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), che modifica l'articolo 18, della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: "Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,





DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01);

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 37, comma 3, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che la valutazione della qualità artistica dei Progetti multidisciplinari è effettuata dalla Commissione consultiva competente per ambito di prevalenza;

VISTO il decreto ministeriale 25 ottobre 2021, rep. n. 377 del 26 ottobre 2021, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla l. 30 /04/1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27/07/2017";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 50, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 e, in particolare, la tabella 14 relativa al bilancio di previsione della spesa del Ministero della cultura;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2022, recante l'assegnazione delle risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio 2022, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";

VISTO il decreto ministeriale 29 ottobre 2007, recante "Disposizioni per la costituzione ed il funzionamento della Consulta per lo spettacolo e delle commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo";

VISTO il decreto ministeriale 10 febbraio 2014, e successive modificazioni, recante "Rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione Generale per il Cinema e





DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

la Direzione Generale per lo spettacolo dai vivo ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112"

VISTO l'articolo 3 della legge 22 novembre 2017, n. 175 che prevede l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo, con compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo;

VISTO, in particolare, il comma 2, lettera e), del citato articolo 3 della legge 22 novembre 2017, n. 175, il quale prevede che il Consiglio superiore dello spettacolo esprima il proprio parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;

VISTO il parere n. 1/2022 del Consiglio Superiore dello Spettacolo che ha approvato lo schema di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo 2022, espresso nella seduta del 21 febbraio 2022;

VISTO l'articolo 24, comma 3-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, che in sede di interpretazione autentica ha stabilito che "le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante";

VISTI i decreti ministeriali nn. 18, 19 e 20 del 19 gennaio 2022 e n. 223 del 25 maggio 2022, con i quali sono stati nominati, rispettivamente, i componenti della Commissione Consultiva per la danza, della Commissione consultiva per il circo e lo spettacolo viaggiante, della Commissione consultiva per il teatro e della Commissione consultiva per la musica, per la durata di tre esercizi finanziari;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'adozione, da parte del Direttore Generale, sentite le Commissioni consultive competenti per materia ed acquisito il parere della Conferenza Unificata del decreto di ripartizione della quota del Fondo Unico per lo Spettacolo tra i vari settori delle attività;

VISTO il decreto ministeriale 25 febbraio 2022, rep. n. 84 del 3 marzo 2022, recante "*Riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo anno 2022*", registrato dalla Corte dei Conti al n. 723 del 28 marzo 2022;

CONSIDERATO che, sulla base dello stanziamento FUS per l'anno 2022, la somma destinata a favore delle attività di Progetti multidisciplinari, Progetti speciali, Azioni di sistema risulta complessivamente pari ad euro 30.517.629,00, di cui euro 15.017.629,00 per i progetti multidisciplinari;

CONSIDERATO che la somma da destinare complessivamente ai progetti multidisciplinari risulta pari ad euro 15.817.629,00 in quanto al suddetto importo di euro 15.017.629,00 vanno aggiunte le somme provenienti dagli ambiti teatro, pari ad euro 500.000,00 e danza, pari ad euro 300.000,00;

SENTITO il parere della Commissione Consultiva per il teatro nella seduta del 5 aprile 2022, della Commissione Consultiva per la musica nella seduta del 31 maggio 2022, della Commissione Consultiva per la danza nella seduta del 1 aprile 2022 e della Commissione Consultiva per il circo e lo spettacolo viaggiante nella seduta dell'11 aprile 2022, relativamente alla ripartizione dei Fondi FUS 2022, con la richiesta di prevedere una flessibilità di scostamento di almeno il 50% per quanto riguarda gli importi





DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

attribuiti ai diversi settori, come evidenziato nella tabella a seguire ed una percentuale pari al 100% per quanto riguarda la voce tournée all'estero e la voce Festival Multi riconosciuti per legge - art 40 Prime istanze Triennali;

VISTO il decreto ministeriale 3 maggio 2022, recante "Riparto delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo anno 2022 sui capitoli di bilancio", registrato dalla Corte dei conti il 23 maggio 2022 al n. 1537;

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, il parere favorevole della Conferenza Unificata, in data 11 maggio 2022;

DECRETA

Art.1

Lo stanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo per l'anno 2022, destinato alle attività multidisciplinari, pari a complessivi €15.817.629,00, è ripartito come indicato nella tabella di seguito riportata:

FUS MULTIDISCIPLINARI 2022 Euro 15.817.629,00		
ARTICOLI	STANZIAMENTO	PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO +/-
Circuiti regionali multidisciplinari art. 38	7.831.113,30	50%
Circuiti regionali multidisciplinari art. 38 Prime istanze Triennali	-	50%
Organismi di programmazione multidisciplinari art. 39	65.985,54	50%
Organismi di programmazione multidisciplinari art. 39 Prime istanze Triennali	314.435,83	50%
Festival art 40	3.276.403,42	50%
Festival art 40 Prime istanze Triennali	2.006.273,94	50%
Festival Multi riconosciuti per legge art 40	2.298.019,53	50%
Festival Multi riconosciuti per legge art 40 Prime istanze Triennali	25.397,44	100%
TOTALE PROGETTI MULTIDISCIPLINARI	15.817.629,00	

Art. 2

Con riferimento agli stanziamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto, eventuali economie di risorse risultanti dall'assegnazione dei contributi 2022 riferibili a taluni settori possono essere utilizzate, sentito il parere delle competenti Commissioni, per sopperire a sopraggiunte, eventuali esigenze riferibili a settori diversi, ovvero destinate alle finalità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto verrà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Parente



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM +39 066723.3202-3314 PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it PEO: dg-s@beniculturali.it